



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/5

AUTORIZZAZIONE N. 116 / 2019

OGGETTO: ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO CON SEDE LEGALE E IMPIANTO SITI IN COMUNE DI FIGINO SERENZA, VIA GIORDANO 2/A. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
il D.M. 24 aprile 2008;
la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al

rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTI:

- il P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014 di esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché il provvedimento emesso dal SUAP di Mariano Comense prot. AP 1391-157/2013 del 08/09/2014 di recepimento del medesimo;
- il P.D. n. 37/A/ECO del 4 febbraio 2015 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché il provvedimento emesso dal SUAP di Mariano Comense fascicolo n. AP 1391-157/2013 - prot. n. 4451 del 05/02/2015 di recepimento del medesimo;
- il P.D. n. 435/A/ECO del 11 novembre 2015 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché il provvedimento emesso dal SUAP di Mariano Comense fascicolo n. AP 1391-472/2015 del 12/11/2015 di recepimento del medesimo;
- il P.D. n. 96/A/ECO del 30 marzo 2016 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, e il relativo atto di recepimento del SUAP di Mariano Comense prat. n. AP 1391-145/2016 del 31/03/2016;
- il P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017 di esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e il relativo atto di recepimento del SUAP di Mariano Comense prat. n. AP1391-280/2017 e AP1391-411/2017 del 31/10/2017;
- il P.D. n. 62/2018 del 8 febbraio 2018 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, e il relativo atto di recepimento del SUAP di Mariano Comense prat. n. AP 1391-24/2018 del 12/04/2018;
- il P.D. n. 434/2018 del 25 settembre 2018 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, e il relativo atto di recepimento del SUAP di Mariano Comense prat. n. AP 1391-375/2018 del 3/10/2018;

PRESO ATTO che il SUAP del Comune di Mariano Comense ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dal gestore Ecochimica di Rigamonti Lorenzo per l'impianto sito in comune di Figino Serenza, in atti provinciali prot. 3110 del 25/01/2019;

VISTE le integrazioni alla suddetta comunicazione, trasmesse dal SUAP con nota in atti provinciali prot. 6735 del 20/02/2019 e parzialmente corrette dal Gestore per mero errore materiale con nota in atti provinciali prot. 7531 del 27/02/2019;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'Allegato A approvato con il presente atto;

- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, nonché l'ammontare totale della fidejussione che la ditta è tenuta a prestare ai sensi della D.G.R. n. 19461/04, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 292/A/ECO del 8/8/2014, così come modificato dal P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017, dal P.D. n. 62/2018 del 8 febbraio 2018 e dal P.D. n. 434/2018 del 25 settembre 2018;
- rimane altresì invariata la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dal SUAP di Mariano Comense con proprio atto prot. N. AP1391-157/2013 del 08/09/2014;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Mariano Comense, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato A quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo, con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A, alle condizioni specificate nel medesimo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 292/A/ECO del 8/8/2014, così come modificato dal P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017, dal P.D. n. 62/2018 del 8 febbraio 2018 e dal P.D. n. 434/2018 del 25 settembre 2018, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
3. che l'ammontare totale della fidejussione che la ditta è tenuta a prestare ai sensi della D.G.R. n. 19461/04 rimanga inalterata rispetto a quanto stabilito dal P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017;
4. di mantenere altresì inalterata la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto a quanto stabilito dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal SUAP di Mariano Comense con proprio atto prot. N. AP1391-157/2013 del 08/09/2014;
5. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

La notifica del presente atto al SUAP di Mariano Comense ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 27/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato A**

Ditta: Ecochimica di Rigamonti Lorenzo
Sede legale: Comune di Figino Serenza, Via Giordano 2/A
Ubicazione impianto: Comune di Figino Serenza, Via Giordano 2/A

1. Descrizione della variante non sostanziale.

Le varianti all'autorizzazione in essere sono finalizzate a una riorganizzazione gestionale delle aree all'interno dell'impianto, senza alcuna modifica nelle attività svolte e nelle quantità e tipologie di rifiuti autorizzati. Tali modifiche riguardano:

- 1.1 il riposizionamento dell'area 9C ubicata all'esterno del capannone e dell'area per lo stoccaggio dei prodotti alcalini;
- 1.2 il trasferimento all'interno di locale chiuso, attualmente utilizzato per il deposito di fustini vuoti, della bilancia e dell'aspiratore dotato di filtro a carboni e collegato all'emissione E5, attualmente ubicati in area esterna;
- 1.3 la revisione degli spazi interni all'area 14, deputata alla triturazione dei rifiuti.

L'attuazione di tali varianti comporterà la modifica delle aree deputate alle attività di gestione rifiuti ed avverrà per due fasi successive, di cui la prima definita "transitoria", come riportato negli elaborati grafici indicati al punto 3, al fine di garantire lo svolgimento delle attività aziendali in condizioni operative controllate.

2. Prescrizioni

Il lay-out impiantistico risultante dalla realizzazione delle varianti descritte ai punti precedenti dovrà essere conforme agli elaborati di riferimento elencati al punto 3.

Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori di adeguamento dell'impianto alle varianti autorizzate con il presente atto, anche per la fase transitoria.

3. Planimetrie di riferimento

CONTENUTO PLANIMETRIA	TRASMISSIONE	NUMERO	CODICE	DATA
Planimetria generale rete acque	Integrazioni del 20/02/2019	2	0114F134	14/02/2019
Planimetria generale - stoccaggio rifiuti - emissioni in atmosfera	Integrazioni del 20/02/2019	4	0114F134	14/02/2019
FASE TRANSITORIA - Planimetria generale rete acque	Integrazioni del 20/02/2019	1	0114F134	14/02/2019
FASE TRANSITORIA - Planimetria generale - stoccaggio rifiuti - emissioni in atmosfera	Integrazioni del 27/02/2019	3	0114F134	14/02/2019